



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

**Elezione diretta del sindaco e del consiglio
comunale nei comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti**

**Istruzioni per le operazioni
dell'ufficio centrale**



TITOLO I

L'UFFICIO CENTRALE

CAPITOLO I

Composizione dell'ufficio

§ 1. — Componenti l'ufficio centrale.

L'ufficio centrale è un organo collegiale composto dal presidente del tribunale competente per territorio o da un altro magistrato delegato dal presidente del tribunale, che lo presiede, e da sei elettori del comune idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, scelti tra quelli iscritti nell'apposito albo e nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Il presidente designa un cancelliere per l'esercizio delle le funzioni di segretario dell'ufficio centrale (art. 71 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

Il testo unico n. 570 del 1960 prevede, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la costituzione di tale organo per compiere le operazioni di proclamazione dell'elezione del sindaco, di ripartizione dei seggi di consigliere comunale tra le singole liste e di proclamazione dell'elezione dei consiglieri.

§ 2. — Poteri del presidente.

Il presidente dell'ufficio centrale dispone di tutti i poteri che l'articolo 46 del testo unico n. 570 del 1960 attribuisce al presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

Il presidente può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare svolgimento delle operazioni dell'ufficio o commettano reato.

Gli agenti ed ufficiali della forza pubblica non possono entrare nella sala dell'ufficio senza la richiesta del presidente fatta eccezione per il caso in cui si verificano tumulti o disordini nella sala in cui l'ufficio centrale svolge i propri compiti o nelle immediate adiacenze.

Nella sala dell'ufficio centrale possono accedere gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni dell'ufficio.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente dell'ufficio centrale.



§ 3. — Decisioni dell'ufficio centrale.

L'ufficio centrale si deve pronunciare in merito agli incidenti occorsi rientranti nelle operazioni elettorali di propria competenza (art. 74, terzo comma, del testo unico n. 570 del 1960).

La decisione, è tuttavia provvisoria poiché contro le operazioni elettorali è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

CAPITOLO II

Rappresentanti delle liste dei candidati presso l'ufficio centrale

§ 4. — Designazione e facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati.

I delegati di ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale hanno facoltà di designare due rappresentanti della rispettiva lista presso l'ufficio centrale. Le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata. (art. 32, nono comma, numero 4 e art. 35, primo comma del testo unico n. 570 del 1960).

I rappresentanti di lista hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni dell'ufficio e prendono posto nella parte della sala riservata all'ufficio (art. 74, secondo comma, del testo unico n. 570 del 1960).

Essi possono far trascrivere nel verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni.

§ 5. — Sanzioni penali.

I rappresentanti di lista che impediscano il regolare svolgimento delle operazioni dell'ufficio centrale sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065 (art. 96, ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960).



CAPITOLO III

Sala dell'ufficio centrale

§ 6. — Accesso alla sala dell'ufficio centrale.

Gli elettori che presentino la tessera elettorale personale dalla quale risulti che sono iscritti nelle liste elettorali del comune o un altro documento attestante tale qualità hanno accesso alla sala dell'ufficio centrale per assistere alle relative operazioni.

Gli elettori non possono entrare nella sala armati o muniti di bastone (art. 38, secondo comma, del testo unico n. 570 del 1960).

Essi possono prendere posto solo nella parte della sala non riservata all'ufficio.

Alla sala dell'ufficio centrale hanno, inoltre, accesso tutte le persone che devono assolvere incarichi previsti dalla legge.

TITOLO II

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO DEL PRIMO TURNO DI VOTAZIONE

CAPITOLO IV

Inizio delle operazioni dell'ufficio centrale

§ 7. — Inizio delle operazioni.

Il presidente dell'ufficio centrale riunisce l'ufficio nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o, al più tardi, la mattina del mercoledì (art. 72, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960).

L'ufficio centrale, preliminarmente, verifica se siano pervenuti i plichi con i verbali e i relativi allegati da tutti gli uffici elettorali di sezione, e se tutti gli uffici anzidetti abbiano completato o meno le operazioni di scrutinio.



CAPITOLO V

Completamento delle operazioni di scrutinio delle sezioni

§ 8. — *Operazioni di spoglio e verbalizzazione*

L'ufficio centrale procede, in via surrogatoria, al completamento delle operazioni di scrutinio qualora qualche ufficio elettorale di sezione non abbia concluso tali operazioni.

Le operazioni di completamento si svolgano separatamente per ogni sezione, in base al relativo verbale, agli atti e alle schede che siano stati trasmessi all'ufficio centrale dagli uffici elettorali di sezione interessati.

L'ufficio centrale per procedere alle operazioni di completamento si attiene a quanto indicato in merito alle operazioni di scrutinio nella pubblicazione n. 14 “*Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione*”.

L'ufficio centrale prende nota nel verbale [modello n. 300-AR] del numero di ogni sezione per la quale ha svolto le operazioni di surroga che sono trascritte in appositi verbali, distinti per ogni sezione interessata, compilati in duplice esemplare.

§ 9. — *Invio plichi.*

Compiute le operazioni di completamento dello scrutinio di cui al paragrafo 8, l'ufficio centrale provvede alla formazione dei plichi contenenti le schede spogliate (schede nulle, schede contestate, ecc.) e gli atti relativi a dette operazioni, per ciascuna sezione.

Anche per la formazione di tali plichi si richiama la pubblicazione n. 14 “*Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione*”.

Un esemplare del verbale relativo alle operazioni di spoglio deve essere trasmesso, incluso nell'apposita busta, alla segreteria del comune utilizzando la ricevuta modello n. 308-AR.

L'altro esemplare del verbale di completamento, incluso nell'apposita busta, con allegati i plichi contenenti le schede spogliate, sarà trasmesso alla Prefettura con il verbale delle operazioni di competenza primaria dell'ufficio centrale.



CAPITOLO VI

Proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco

§ 10. — Somma dei voti attribuiti a ciascun candidato alla carica di sindaco.

L'ufficio centrale procede, in primo luogo, al riepilogo e alla somma dei voti, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti a ciascun candidato alla carica di sindaco in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune.

Per compiere tali operazioni l'ufficio utilizzerà l'apposito prospetto [modello n. 300 / I AR] e riporterà i voti che risultano dai verbali delle operazioni dei singoli uffici elettorali di sezione.

La somma dei voti attribuiti a ciascun candidato alla carica di sindaco è trascritta negli appositi paragrafi del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale.

L'ufficio centrale non può effettuare nessun riesame delle schede pervenute dagli uffici elettorali di sezione insieme al verbale. I voti risultanti dai verbali delle sezioni sono riportati senza alcuna modificazione (articolo 72, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960).

Inoltre, a norma dell'articolo 74, ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960, i plichi contenenti le schede valide non possono essere aperti dall'ufficio centrale.

§ 11. — Verifica della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità. – Proclamazione alla carica di sindaco.

Il presidente dell'ufficio centrale verifica che, nei confronti del candidato sindaco che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi che stia per essere proclamato eletto, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente all'esame delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

L'ufficio centrale, qualora accerti una condizione di incandidabilità, procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione.

Qualora non sia riscontrata alcuna condizione di incandidabilità l'ufficio proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), salve le definitive decisioni adottate del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000.

§ 12. — Mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validi.

Qualora l'ufficio centrale rilevi che, al primo turno di votazione, nessun candidato alla carica



di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, si dovrà procedere ad un secondo turno elettorale che avrà luogo la seconda domenica successiva al primo turno di votazione.

Il presidente dell'ufficio dichiara ammessi al turno di ballottaggio i due candidati che abbiano riportato, al primo turno, il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti tra i candidati alla carica di sindaco, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva e, a parità di cifra elettorale, parteciperà al ballottaggio il candidato più anziano di età.

Il presidente dell'ufficio centrale procede alla verbalizzazione delle determinazioni di cui sopra negli appositi paragrafi del verbale [modello n. 300 -AR] e ne dà immediata notizia, a mezzo di apposito verbale [modello n. 300/B -AR], al sindaco, al Prefetto della provincia e al presidente della commissione elettorale circondariale per gli adempimenti di rispettiva competenza in vista del turno di ballottaggio.

Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste sono effettuate successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco a seguito del turno di ballottaggio (art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000; articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

Le operazioni dell'ufficio centrale, pertanto, proseguono esclusivamente per determinare la cifra elettorale di lista o di gruppo e la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale che sono riportate nel verbale [modello n. 300-AR] e nell'estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale contenente i risultati della votazione e dello scrutinio [modello n. 300/A -AR].

L'estratto del verbale è compilato in duplice esemplare.

Un esemplare dell'estratto, chiuso in un plico sigillato con il bollo dell'ufficio, è trasmesso alla Prefettura della provincia congiuntamente agli altri documenti indicati nel paragrafo 21.

Il plico reca le seguenti indicazioni:

« ESTRATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE
— ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI».

L'altro esemplare dell'estratto del verbale, chiuso in un plico separato, deve essere depositato nella segreteria del comune e consegnato al presidente dell'ufficio centrale all'atto dell'insediamento dell'ufficio a conclusione delle operazioni di scrutinio relative al turno di ballottaggio.

Il plico reca le seguenti indicazioni:

« ESTRATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE
— ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI».

N.B.: Da consegnare al presidente dell'ufficio centrale all'atto dell'insediamento a conclusione delle operazioni di scrutinio relative al turno di ballottaggio.



CAPITOLO VII

Determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista, di ciascun gruppo di liste collegate e della cifra individuale dei candidati consiglieri

§ 13. — Riepilogo dei voti.

L'ufficio centrale, al fine di determinare la cifra elettorale ottenuta da ciascuna lista o da ciascun gruppo di liste collegate in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune nonché la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale compreso nelle singole liste, riassume i voti delle varie sezioni senza modificare i risultati (articolo 72 del testo unico n. 570 del 1960).

All'ufficio centrale, pertanto, anche nel compimento di tali operazioni, non è attribuito il potere di riesaminare i voti contestati e, a norma dell'articolo 74, ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960, non è data la possibilità di aprire i plichi contenenti le schede valide.

Per il riepilogo dei voti devono essere utilizzati gli appositi modelli che fanno parte integrante del verbale e che, pertanto, sono compilati in duplice copia e firmati in ciascun foglio da tutti i componenti dell'ufficio centrale, su di essi viene apposto il bollo dell'ufficio stesso.

In tali modelli sono registrati:

- nel prospetto modello n. 301AR i voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale in ogni ufficio elettorale di sezione del comune;
- nei prospetti modello n. 302-AR e n. 303-AR, distintamente lista per lista, i voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista in ogni sezione elettorale del comune.

§ 14. — Determinazione della cifra elettorale di lista o di gruppo di liste collegate.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi riportati dalle singole liste in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune. La cifra elettorale dei gruppi di liste collegate è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste che formano il gruppo in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune (articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000).

Il risultato di tali operazioni deve essere registrato nel verbale.

§ 15. — Determinazione della cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e formazione della relativa graduatoria nell'ambito di ciascuna lista.

L'ufficio centrale prosegue le operazioni per determinare la *cifra individuale di ciascun candidato* alla carica di consigliere comunale che è costituita dalla cifra elettorale di lista



umentata dei voti di preferenza (art. 73, comma 6, del testo unico n. 267 del 2000), a tal fine compie le seguenti operazioni:

- calcola il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale compreso in ogni lista, utilizzando i modelli n. 302-AR e n. 303-AR;
- per ciascun candidato somma il totale dei voti di preferenza ottenuti con la cifra elettorale della lista alla quale il medesimo candidato appartiene.

Tali operazioni sono registrate negli appositi prospetti contenuti nel verbale, da intestare alle singole liste.

L'ufficio forma la graduatoria dei candidati di ogni lista in base alla cifra individuale riportata dai singoli candidati considerando che, a parità di cifra individuale, avranno precedenza nella graduatoria, in applicazione dell'articolo 73, comma 12, del testo unico n. 267 del 2000, i candidati che precedono nell'ordine di iscrizione nella lista.

La graduatoria è riportata negli appositi prospetti contenuti nel verbale, intesti alle singole liste, nei quali i candidati sono registrati nell'ordine decrescente delle cifre individuali rispettivamente conseguite.

CAPITOLO VIII

Operazioni di riparto dei seggi fra le singole liste o i gruppi di liste collegate

§ 16. — Attribuzione dei seggi a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate.

L'ufficio centrale, successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco, al termine del primo o del secondo turno, determina il numero dei seggi di consigliere comunale da attribuire a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate (articolo 73, comma 8, del testo unico n. 267 del 2000).

Preliminarmente l'ufficio verifica se vi siano liste o gruppi di liste che non possono essere ammesse all'assegnazione dei seggi poiché, ai sensi dell'articolo 73, comma 7, del testo unico n. 267 del 2000, non hanno ottenuto al primo turno almeno il 3 per cento dei voti validi¹ e non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

¹ In merito al calcolo del totale dei voti validi, il Consiglio di Stato, con sentenze 14 maggio 2010, n. 3021 e 16 febbraio 2012, n. 802, ha affermato il principio secondo il quale la percentuale del 3% di cui all'articolo 73, comma 7, del testo unico n. 267 del 2000, deve essere rapportata ai voti complessivamente espressi con riguardo ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.



Il presidente dichiara non ammesse all'assegnazione dei seggi tutte le liste o tutti i gruppi di liste che non abbiano raggiunto, al primo turno di votazione, il suddetto *quorum* del tre per cento dei voti validi; tali liste o gruppi non saranno più presi in considerazione nelle operazioni dell'ufficio.

Per determinare il numero dei seggi di consigliere comunale da attribuire a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, il legislatore ha adottato il metodo D'Hondt, pertanto, l'ufficio centrale divide la cifra elettorale di ogni lista o di ciascun gruppo di liste collegate, ammesse all'assegnazione dei seggi, per 1, 2, 3, ecc., sino alla concorrenza del numero dei consiglieri comunali da eleggere.

I risultati di tali operazioni sono registrati negli appositi prospetti modelli n. 304-AR che fanno parte integrante del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale.

Quindi, l'ufficio individua i quozienti più alti, ottenuti dalle liste o gruppi di liste collegate, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti seggi di consigliere comunale quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

Per l'assegnazione dell'ultimo seggio, qualora si ottengano più quozienti uguali nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se una lista o un gruppo di liste abbia in graduatoria un numero di quozienti superiore rispetto al numero dei suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, alle altre liste o gruppi di liste, secondo l'ordine dei quozienti.



§ 17. — *Verifica dei quorum richiesti dall'articolo 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*^{2 3}

Definito il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate (paragrafo 16), possono presentarsi le seguenti ipotesi:

Prima ipotesi

La lista o il gruppo di liste collegate con il candidato proclamato eletto alla carica di sindaco ha conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio.

Se si verifica tale ipotesi i seggi restano assegnati alle liste o ai gruppi di liste collegate ammesse al riparto secondo le determinazioni conseguenti alle operazioni descritte nel paragrafo 16. Non vi sarà, quindi, alcuna attribuzione del c.d. «premio di maggioranza».

Anche nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, per l'attribuzione dei seggi alle singole liste che formano il gruppo dovrà applicarsi metodo D'Hondt.

La cifra elettorale di ciascuna lista facente parte del gruppo sarà, infatti, divisa per 1, 2, 3, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi spettante al gruppo di liste collegate; si sceglieranno, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei seggi spettanti al gruppo di liste e si determinerà il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista (articolo 73, comma 9, del testo unico n. 267 del 2000).

I quozienti così ottenuti sono registrati negli appositi prospetti modelli n. 304 / I-AR, che fanno parte integrante del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale.

Nel caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo, a norma dell'art. 73, comma 11, secondo periodo, del testo unico n. 267 del 2000, è detratto dal numero dei seggi complessivamente attribuito al gruppo di liste collegate, prima di compiere le operazioni di cui all'art.73, comma 9, del testo unico n. 267 del 2000.

In caso di parità di quozienti o di numero di candidati della lista inferiore al numero dei seggi assegnati si veda quanto già esposto al paragrafo 16.

² Il Consiglio di Stato, con sentenza 1° marzo 2012, n. 1197, ha precisato che, nel determinare il numero dei seggi da assegnare in virtù del premio di maggioranza, pari al 60%, si debba procedere all'arrotondamento per eccesso anche in caso di cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

³ Secondo il principio affermato dal Consiglio di Stato con sentenza 16 febbraio 2012, n. 802, le percentuali previste dall'articolo 73, comma 10, del d.lgs. n. 267 del 2000 (40% dei voti validi ottenuti dalla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco vincente, 50 % dei voti validi ottenuti da altra lista o gruppo di liste collegate ad altro sindaco) devono essere rapportate ai voti validi complessivamente espressi e quindi facendo riferimento a tutti i voti validi riferiti ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.



Seconda ipotesi

La lista o il gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto non ha conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio ma ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi e nessun'altra lista o gruppo di liste collegate ha superato il 50% dei voti validi.

Se si verifica tale ipotesi, disciplinata all'articolo 73, comma 10, del testo unico n. 267 del 2000, il presidente dell'ufficio centrale assegna alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco il 60% dei seggi del consiglio, attribuzione del c.d. premio di maggioranza.

Nel caso in cui al candidato proclamato eletto sindaco sia collegato un gruppo di liste, per determinare il numero di seggi da attribuire a ciascuna lista del gruppo si applica il metodo D'Hondt, seguendo la procedura esposta al paragrafo 16.

Nel caso in cui, invece, al candidato proclamato eletto sindaco sia collegata una sola lista si procede a ripartire i restanti seggi fra le altre liste o gli altri gruppi di liste, ammesse all'assegnazione dei seggi, collegate ai candidati alla carica di sindaco non eletti.

Il metodo D'Hondt si applica anche per ripartire i restanti seggi fra tutte le altre liste o gruppi di liste, ammesse all'assegnazione dei seggi, collegate a candidati alla carica di sindaco non eletti.

Nel caso di gruppi di liste collegate a candidati alla carica di sindaco non eletti la ripartizione dei seggi tra di esse avviene, dopo aver detratto il seggio spettante al candidato alla carica di sindaco non eletto (articolo 73, comma 11, del testo unico n. 267 del 2000).

Anche per compiere le suddette operazioni di attribuzione dei seggi si utilizzano i modelli n. 304 / I-AR che fanno parte integrante del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale.

Terza ipotesi

La lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco non ha conseguito il 60% dei seggi del consiglio e non ha raggiunto il 40% del totale complessivo dei voti validi riportati da tutti i sindaci, oppure un'altra lista o un altro gruppo di liste collegate ha superato il 50% dei voti validi riportati da tutti i sindaci.

Se si verifica tale ipotesi, anch'essa disciplinata all'articolo 73, comma 10, del testo unico n. 267 del 2000, l'assegnazione dei seggi alle singole liste o ai gruppi di liste collegate resta invariata rispetto alle operazioni di cui al paragrafo 16.

Gli ulteriori riparti nell'ambito dei gruppi di liste avverranno secondo quanto illustrato nella prima ipotesi.



CAPITOLO IX

Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale

§ 18. — Verbalizzazione di eventuali motivi di ineleggibilità.

Il presidente dell'ufficio centrale, prima di procedere alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, prende atto, nel verbale, delle denunce di cause di ineleggibilità che siano eventualmente pervenute nei confronti dei candidati da proclamare eletti (art. 74, comma 4, del testo unico n. 570 del 1960); tale verbalizzazione si rende necessaria ai fini delle definitive decisioni del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del testo unico n. 267 del 2000.

§ 19. — Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che impediscono di proclamare gli eletti. – Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

Il presidente dell'ufficio centrale, compiute le operazioni di cui sopra, verifica, considerando anche gli atti o i documenti che gli siano comunque pervenuti, che, nei confronti dei candidati consiglieri da proclamare eletti, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente all'esame delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo n. 235 del 2012.

L'ufficio centrale, qualora sia stata individuata una condizione di incandidabilità per qualche candidato procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione.

Qualora non sia stata riscontrata alcuna condizione di incandidabilità il presidente, in conformità alle determinazioni precedentemente assunte in merito all'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o gruppo di liste, procede alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, salve le definitive decisioni, in merito ad eventuali motivi di ineleggibilità, che saranno assunte dal consiglio comunale a norma dell'articolo 41, comma 1, del testo unico n. 267 del 2000.

Sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio (articolo 73, comma 11, del testo unico n. 267 del 2000);

successivamente, considerando il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista compresi nelle graduatorie precedentemente determinate secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali (articolo 73, comma 12, del testo unico n. 267 del 2000).



CAPITOLO X

Verbale delle operazioni dell'ufficio centrale

§ 20. — Compilazione del verbale.

Tutte le operazioni compiute dall'ufficio centrale sono riportate nel verbale [modello n. 300-AR], compilato in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio e munito del bollo dell'ufficio .

In esso dovranno essere registrate dettagliatamente le operazioni compiute, gli incidenti occorsi, le decisioni adottate e le eventuali denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti (articolo 74, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960).

§ 21. — Invio del verbale.

Un esemplare del verbale con i prospetti che ne fanno parte integrante, immediatamente chiuso in un plico sigillato con il bollo dell'ufficio, la firma del presidente e quella di almeno due componenti dell'ufficio stesso, è trasmesso alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo insieme ai verbali di tutte le sezioni del comune, agli eventuali verbali di completamento delle operazioni non ultimate dalle sezioni e ai plichi delle schede contenenti i voti validi. La consegna è effettuata da due componenti dell'ufficio (articolo 74, sesto comma, del testo unico n. 570 del 1960) .

L'altro esemplare del verbale, con i prospetti che ne formano parte integrante, è depositato nella segreteria del comune da uno dei componenti dell'ufficio ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza (articolo 74, quinto comma, del testo unico n. 570 del 1960).

Per la consegna dei due esemplari del verbale devono essere utilizzati, rispettivamente, i modelli n. 309 -AR e n. 310-AR.



TITOLO III

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

CAPITOLO XI

Operazioni dell'ufficio

§ 22. — Introduzione alla operazioni del turno di ballottaggio.

Qualora nel primo turno elettorale nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (paragrafo 12), si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno elettorale i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti validi (articolo 72, comma 5, del testo unico n. 267 del 2000).

S'intendono qui integralmente richiamate le istruzioni contenute nei capitoli I, II, III e IV della presente pubblicazione in merito alla composizione dell'ufficio centrale, all'intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati, all'accesso nella sala dell'ufficio e all'inizio delle sue operazioni.

§ 23. — Compiti dell'ufficio centrale a seguito del turno di ballottaggio.

L'ufficio centrale procede alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco del candidato che ha riportato il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio; alle operazioni di riparto dei seggi tra le liste o i gruppi di liste collegate sulla base dei voti riportati nel primo turno nonché alla conseguente proclamazione dell'elezione alla carica di consigliere comunale dei candidati compresi nelle liste.

Come riportato nel verbale [modello n. 300-AR] le operazioni di riparto dei seggi sono effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco, avvenuta al primo turno ovvero al ballottaggio (articolo 73, comma 4, del testo unico n. 267 del 2000 e articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 1993).



§ 24. — Riepilogo dei voti.

L'ufficio centrale procede, in primo luogo, al riepilogo e alla somma dei voti, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune a ciascuno dei due candidati alla carica di sindaco che hanno partecipato al ballottaggio.

Per compiere tali operazioni l'ufficio utilizza l'apposito prospetto [modello n. 300 / I -bis AR] e riporterà, senza alcuna modificazione, i voti come risultano dai verbali delle operazioni dei singoli uffici elettorali di sezione compilati nel turno di ballottaggio (articolo 72, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960).

§ 25. — Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare l'eletto. – Proclamazione alla carica di sindaco.

Il presidente dell'ufficio centrale, compiute le operazioni di cui sopra, verifica, considerando anche gli atti o i documenti che gli siano comunque pervenuti, che, nei confronti del candidato sindaco da proclamare eletto, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente all'esame delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo n. 235 del 2012.

L'ufficio centrale, qualora sia individuata una condizione di incandidabilità procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione.

Qualora non sia riscontrata alcuna condizione di incandidabilità l'ufficio proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi nel turno di ballottaggio (art. 72, comma 9, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), salve le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'articolo 41, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000.

In caso di parità di voti tra i candidati che hanno partecipato al ballottaggio è proclamato eletto sindaco il candidato che, nel secondo turno, è risultato collegato con la lista o con il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva (articolo 72, comma 9, secondo periodo, del testo unico n. 267 del 2000).

I dati necessari per compiere tali operazioni sono riportati nell'estratto del verbale dell'ufficio redatto in occasione del primo turno di votazione [modello n.300/A-AR] e consegnato al presidente dell'ufficio centrale per il compimento delle operazioni per il turno di ballottaggio.

In caso di parità anche della cifra elettorale, è proclamato eletto alla carica di sindaco il candidato più anziano di età (citato articolo 72, comma 9, ultimo periodo, del testo unico n. 267 del 2000).

§ 26. — Attribuzione dei seggi a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate.

L'ufficio centrale, successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco, determina il numero dei seggi di consigliere comunale da attribuire a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate (articolo 73, comma 8, del testo unico n. 267 del 2000).



Preliminarmente l'ufficio verifica se vi siano liste o gruppi di liste che non possono essere ammesse all'assegnazione dei seggi poiché, ai sensi dell'articolo 73, comma 7, del testo unico n. 267 del 2000, non hanno ottenuto al primo turno almeno il 3 per cento dei voti validi⁴ e non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Il presidente, pertanto, dichiara non ammesse all'assegnazione dei seggi tutte le liste o tutti i gruppi di liste che non abbiano raggiunto, al primo turno di votazione, il suddetto *quorum* del tre per cento dei voti validi quali risultano dall'estratto del verbale modello n. 300 / A -AR; tali liste o gruppi non saranno più presi in considerazione nelle operazioni dell'ufficio.

Successivamente il presidente dell'ufficio determina la cifra elettorale complessiva delle liste ammesse all'assegnazione dei seggi e collegate, nel secondo turno, con i candidati alla carica di sindaco nel turno di ballottaggio, sommando le relative cifre elettorali conseguite da ciascuna di esse nel primo turno di votazione, quali risultano dal predetto estratto del verbale modello n. 300 / A -AR.

Quindi, il presidente procede al riparto del numero dei seggi di consigliere assegnati al comune tra le predette liste o gruppi di liste ammesse al riparto e collegate con i candidati al ballottaggio nonché tra le altre liste o gruppi di liste purché abbiano raggiunto, nel primo turno, il *quorum* del tre per cento dei voti validi o abbiano fatto parte di un gruppo di liste che abbia superato tale *quorum*, non collegate a nessuno dei candidati al secondo turno, desumendo, anche per queste ultime, le cifre elettorali di lista o di gruppo dall'estratto del verbale sopra richiamato.

Il riparto dei seggi tra le liste o gruppi di liste sarà effettuato applicando il metodo D'Hondt già illustrato nei paragrafi precedenti.

I risultati delle relative operazioni vengono registrati nell'apposito prospetto modello n. 304-bis AR, che fa parte integrante del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale.

⁴ In merito al calcolo del totale dei voti validi, il Consiglio di Stato, con sentenze 14 maggio 2010, n. 3021 e 16 febbraio 2012, n. 802, ha affermato il principio secondo il quale la percentuale del 3%, di cui all'articolo 73, comma 7, del testo unico n. 267 del 2000, deve essere rapportata ai voti complessivamente espressi con riguardo ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.



§ 27. — *Verifica dei quorum previsti dall'articolo 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e riparto dei seggi*^{5 6}.

Definito il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate possono verificarsi diverse ipotesi:

Prima ipotesi

La lista o il gruppo di liste, collegate nel secondo turno al candidato proclamato eletto sindaco, ha conseguito almeno il 60% dei seggi attribuiti al consiglio comunale (art. 73, comma 10, del testo unico n. 267 del 2000 e art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 1993).

In tal caso i seggi restano assegnati alle liste o ai gruppi di liste collegate nel numero determinato a seguito delle operazioni indicate nel paragrafo 26.

Seconda ipotesi

La lista o il gruppo di liste collegate nel secondo turno al candidato proclamato eletto sindaco non ha conseguito il 60% dei seggi del consiglio e un'altra lista o un altro gruppo di liste collegate ha già superato, nel primo turno, il 50% dei voti validi espressi in favore dei sindaci.

Anche in tal caso i seggi restano assegnati alle liste o ai gruppi di liste collegate nel numero determinato a seguito delle operazioni indicate nel paragrafo 26.

Terza ipotesi

La lista o il gruppo di liste collegate nel secondo turno al candidato proclamato eletto sindaco non ha conseguito il 60% dei seggi del consiglio e nessun'altra lista o gruppo di liste collegate ha già superato, nel primo turno, il 50% dei voti validi espressi in favore dei sindaci.

In tal caso il presidente dell'ufficio assegna alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto il 60% dei seggi del consiglio, attribuzione del c.d. «premio di maggioranza» (articolo 73, comma 10, del testo unico 267 del 2000).

⁵ Il Consiglio di Stato, con sentenza 1° marzo 2012, n. 1197, ha precisato che, nel determinare il numero dei seggi da assegnare in virtù del premio di maggioranza, pari al 60%, si debba procedere all'arrotondamento per eccesso anche in caso di cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

⁶ Secondo il principio affermato dal Consiglio di Stato con sentenza 14 maggio 2010, n. 3021, la percentuale prevista dall'articolo 73, comma 10, del d.lgs. n. 267 del 2000, per l'attribuzione del premio di maggioranza in favore della lista o gruppo di liste collegate al sindaco eletto al secondo turno (mancato superamento del 50% dei voti validi da parte della lista o gruppo di liste collegate ad altri candidati sindaci), deve essere riferita a tutti i voti validi espressi nel primo turno in favore dei candidati sindaci e non ai soli voti di lista.



Per la ripartizione dei seggi nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate e ammesse al riparto si applica il metodo D'Hondt, disciplinato all'articolo 73, comma 9, del testo unico n. 267 del 2000.

Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio; in caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate (all'art. 73, comma 11, del testo unico n. 267 del 2000).

Tale norma è stata interpretata dal Consiglio di Stato nel senso che « la norma fa riferimento alle candidature alla carica di sindaco e ai rispettivi collegamenti secondo lo schieramento del primo turno elettorale, al quale, quindi, all'esclusivo fine di procedere a detta proclamazione, dopo il turno di ballottaggio e l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o gruppo di liste, occorre necessariamente far riferimento » (decisioni della quinta sezione 13 maggio 1995, n. 762, 18 giugno 1996, n. 726 e 27 settembre 1996, n. 1170).

Il presidente dell'ufficio centrale, pertanto, detraerà i seggi spettanti ai candidati alla carica di sindaco non risultati eletti esclusivamente dalle liste collegate al primo turno con tali candidati, considerando, ai fini di detta detrazione, l'ultimo dei quozienti utili per l'assegnazione dei seggi di cui alle graduatorie decrescenti dei quozienti elettorali appartenenti alle liste collegate.

Se il seggio da assegnare al candidato sindaco non eletto deve essere detratto da gruppi di liste che non abbiano partecipato al turno di ballottaggio, il seggio è previamente detratto dal numero dei seggi complessivamente attribuiti al gruppo stesso ed i restanti seggi sono ripartiti fra le singole liste secondo le modalità già esposte.

Qualora una delle liste del gruppo di liste collegate, al primo turno, al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio sia entrata a far parte, in sede di ballottaggio, della coalizione che sosteneva il candidato vincitore, la detrazione del seggio da assegnare al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio è effettuata senza intaccare il premio di maggioranza, quindi il seggio è detratto dai seggi residui che spettano al gruppo di liste alle quali il candidato sindaco era collegato al primo turno (Consiglio di stato decisione 11 giugno 1999, n. 632).

I risultati di tali operazioni sono riportati nell'apposito prospetto modello n. 304 / I-bis AR che fa parte integrante del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale.

§ 28. — Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che impediscono di proclamare gli eletti. – Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

Il presidente dell'ufficio centrale, compiute le operazioni di cui sopra, verifica, considerando anche gli atti o i documenti che gli siano comunque pervenuti, che, nei confronti dei candidati consiglieri da proclamare eletti, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente all'esame delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo n. 235 del 2012.



L'ufficio centrale, qualora sia individuata una condizione di incandidabilità per qualche candidato procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione.

Qualora non sia riscontrata alcuna condizione di incandidabilità il presidente, in conformità alle determinazioni precedentemente assunte in merito all'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o gruppo di liste, procede alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, salve le definitive decisioni, in merito ad eventuali motivi di ineleggibilità, che saranno assunte dal consiglio comunale a norma dell'articolo 41, comma 1, del testo unico n. 267 del 2000.

Sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio (articolo 73, comma 11, del testo unico n. 267 del 2000);

successivamente, considerando il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista compresi nelle graduatorie precedentemente determinate secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, riportate nei prospetti contenuti nell'estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale [modello n. 300 / A-AR] (articolo 73, comma 12, del testo unico n. 267 del 2000).

§ 29. — Compilazione e spedizione del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale a conclusione del turno di ballottaggio.

Per la compilazione e la spedizione del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale relativamente al turno di ballottaggio [modello n. 300-bis AR] si richiamano le istruzioni contenute nei paragrafi 20 e 21.



SOMMARIO

TITOLO I	1
L'UFFICIO CENTRALE.....	1
CAPITOLO I.....	1
Composizione dell'ufficio.....	1
§ 1. — Componenti l'ufficio centrale.....	1
§ 2. — Poteri del presidente.....	1
§ 3. — Decisioni dell'ufficio centrale.....	2
CAPITOLO II	2
Rappresentanti delle liste dei candidati presso l'ufficio centrale	2
§ 4. — Designazione e facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati.....	2
§ 5. — Sanzioni penali	2
CAPITOLO III.....	3
Sala dell'ufficio centrale	3
§ 6. — Accesso alla sala dell'ufficio centrale.....	3
TITOLO II.....	3
OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO DEL PRIMO TURNO DI VOTAZIONE .	3
CAPITOLO IV.....	3
Inizio delle operazioni dell'ufficio centrale.....	3
§ 7. — Inizio delle operazioni.....	3
CAPITOLO V	4
Completamento delle operazioni di scrutinio delle sezioni.....	4
§ 8. — Operazioni di spoglio e verbalizzazione.....	4
§ 9. — Invio plichi.....	4
CAPITOLO VI.....	5
Proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco	5
§ 10. — Somma dei voti attribuiti a ciascun candidato alla carica di sindaco.....	5
§ 11. — Verifica della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità. – Proclamazione alla carica di sindaco.....	5
§ 12. — Mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validi.....	5
CAPITOLO VII	7



Regione Autonoma della Sardegna

Determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista, di ciascun gruppo di liste collegate e della cifra individuale dei candidati consiglieri.....	7
§ 13. — Riepilogo dei voti.....	7
§ 14. — Determinazione della cifra elettorale di lista o di gruppo di liste collegate.....	7
§ 15. — Determinazione della cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e formazione della relativa graduatoria nell'ambito di ciascuna lista.....	7
CAPITOLO VIII.....	8
Operazioni di riparto dei seggi fra le singole liste o i gruppi di liste collegate	8
§ 16. — Attribuzione dei seggi a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate.....	8
§ 17. — Verifica dei quorum richiesti dall'articolo 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	10
CAPITOLO IX.....	12
Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale	12
§ 18. — Verbalizzazione di eventuali motivi di ineleggibilità.....	12
§ 19. — Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che impediscono di proclamare gli eletti. – Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.....	12
CAPITOLO X.....	13
Verbale delle operazioni dell'ufficio centrale	13
§ 20. — Compilazione del verbale.....	13
§ 21. — Invio del verbale.....	13
TITOLO III.....	14
OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO.....	14
CAPITOLO XI.....	14
Operazioni dell'ufficio	14
§ 22. — Introduzione alla operazioni del turno di ballottaggio.....	14
§ 23. — Compiti dell'ufficio centrale a seguito del turno di ballottaggio.....	14
§ 24. — Riepilogo dei voti.....	15
§ 25. — Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare l'eletto. – Proclamazione alla carica di sindaco.....	15
§ 26. — Attribuzione dei seggi a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate.....	15



Regione Autonoma della Sardegna

§ 27. — Verifica dei quorum previsti dall'articolo 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e riparto dei seggi	17
§ 28. — Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che impediscono di proclamare gli eletti. – Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.	18
§ 29. — Compilazione e spedizione del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale a conclusione del turno di ballottaggio.....	19

